

Milano, 31 gennaio 2024

Marco Moretto - Responsabile processo Aziende – Inail Rho

**INAIL**

## **La gestione del DURC**

# Verifica della regolarità contributiva

Dal 1° luglio 2015 chiunque vi abbia interesse può verificare, con un'unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un'impresa nei confronti di:

- Inps
- Inail
- Casse edili per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell'edilizia, nonché per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale del suddetto settore.

## Modalità di richiesta

Il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto tramite il servizio “Durc On Line”, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

L’accesso al servizio dal portale Inps o dal portale Inail è riservato agli utenti registrati con credenziali valide per l’ente dal quale si sta effettuando l’accesso.

La richiesta dovrà essere effettuata dal portale dell’Ente ove è registrata la posizione riferita al codice fiscale da verificare.

## **Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva**

Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva con il servizio "Durc On Line":

- i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, D.P.R. n. 207/2010, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, nell'ambito dei contratti pubblici;
- gli Organismi di attestazione SOA;
- le amministrazioni pubbliche, anche dei sensi dell'art 90, comma 9, D. Lgs n. 81/2008, in materia di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che gestiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

## Requisiti di regolarità contributiva (art. 3 D.M. 30 gennaio 2015)

- La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
- I suddetti pagamenti comprendono tutte le somme dovute per premi ed accessori,
- Ogni ente competente per sede legale effettua il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito all'indirizzo Pec comunicato.(importanza pec valida)

È prevista la sussistenza della regolarità contributiva nei seguenti casi:

- rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative o giudiziali;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; il ricorso al presidente si definisce in 180 giorni, trascorsi i quali, si intende rigettato.

## Scostamento non grave

- La regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.
- Tale scostamento non viene considerato di entità grave se non supera la somma di euro 150,00, comprensiva di eventuali accessori di legge.

## Attestazione di regolarità

- Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal D.M. 30 gennaio 2015, il soggetto risulta regolare, il sistema genera un documento in formato pdf denominato DURC on line.
- La dichiarazione di regolarità sussiste se la verifica ha dato esito positivo nei confronti di tutti gli enti.
- L'esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni, dalla data della richiesta.
- Nel caso in cui, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità, sia già stato emesso un DURC On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.



## Contenuto

L'attestazione di regolarità contributiva contiene i seguenti dati:

- la denominazione o ragione sociale del soggetto verificato;
- la sede legale;
- il codice fiscale;
- l'iscrizione all'Inps, all' Inail e, se prevista, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità cristallizzata alla data della richiesta;
- il numero di protocollo della richiesta, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.

## Invito a regolarizzare

- Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, i vari istituti trasmettono tramite PEC, all'interessato o ad un suo delegato, un invito a regolarizzare la posizione, con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
- L'interessato, entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito, può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti.

<b>Dettaglio Irregolarità Pagamenti</b>									
Codice Ditta	PAT/PAN	Polizza	Tipo Titolo	Richiesta	Titolo	Richiesto	Scadenza	Debito	Cartella
19190643	21685588	Dipendenti	PREMIO III° RATA	902022	110065	1.086,34	22/08/2022	1.086,34	06820230086748586
19190643	21685588	Dipendenti	PREMIO IV° RATA	902022	110066	1.086,34	16/11/2022	1.086,34	06820230086748586
19190643	21685588	Dipendenti	PREMIO III° RATA	902022	110069	1.388,45	22/08/2022	1.388,45	06820230086748586
19190643	21685588	Dipendenti	PREMIO IV° RATA	902022	110070	1.388,45	16/11/2022	1.388,45	06820230086748586
19190643	21685588	Dipendenti	INTERESSI L449/97 L144/99 II° RATA	902022	110071	0,60	16/05/2022	0,60	
19190643	21685588	Dipendenti	INTERESSI L449/97 L144/99 III° RATA	902022	110072	1,22	22/08/2022	1,22	
19190643	21685588	Dipendenti	INTERESSI L449/97 L144/99 IV° RATA	902022	110073	1,83	16/11/2022	1,83	
19190643	21685588	Dipendenti	SANZIONE CIVILE PER TARDATO PAGAMENTO	110010	110074	33,06	16/11/2022	33,06	06820230086748586
19190643	21685588	Dipendenti	SANZIONE CIVILE PER TARDATO PAGAMENTO	110010	110075	42,26	16/11/2022	42,26	06820230086748586
19190643	21685588	Dipendenti	SANZIONE CIVILE PER TARDATO PAGAMENTO	110010	110076	0,02	16/11/2022	0,02	
19190643	21685588	Dipendenti	PREMIO	902023	110080	5.553,80	16/02/2023	5.553,80	
19190643	21685588	Dipendenti	SANZIONE CIVILE PER OMISS. MANCATO PAG.	110012	110081	90,14	10/07/2023	90,14	06820230086748586
19190643	21685588	Dipendenti	SANZIONE CIVILE PER OMISS. MANCATO PAG.	110012	110082	66,07	10/07/2023	66,07	06820230086748586
19190643	21685588	Dipendenti	SANZIONE CIVILE PER OMISS. MANCATO PAG.	110012	110083	115,21	10/07/2023	115,21	06820230086748586
19190643	21685588	Dipendenti	SANZIONE CIVILE PER OMISS. MANCATO PAG.	110012	110084	84,44	10/07/2023	84,44	06820230086748586

<b>Dettaglio Irregolarità Denunce</b>				
Codice Ditta	PAT/PAN	Polizza	Periodo dal	Periodo al
19190643	21685588	Dipendenti	01/01/2022	31/12/2022

## Durc Irregolare

- In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall'interrogazione, viene comunicata la risultanza negativa con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
- L'esito non regolare consegue non solo alla mancata regolarizzazione dei debiti contributivi, ma anche alla mancata regolarizzazione di denunce retributive obbligatorie periodiche omesse o con dati incongruenti. In quest'ultimi casi gli enti previdenziali sono nell'impossibilità di determinare i contributi o i premi dovuti.
- Mentre l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva è liberamente consultabile entro il periodo di 120 giorni di validità, con possibilità di acquisire il corrispondente documento, l'esito di irregolarità e il relativo documento sono resi disponibili unicamente ai soggetti che hanno richiesto la verifica stessa.

## Precisazioni

- Come da circolare Ministeriale 19/2015, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione – il mancato versamento di somme dovute – non corrispondente alla realtà;
- il rilascio del Durc dovrà tenere conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta e prima della definizione dell'esito della verifica;
- il pagamento effettuato dall'azienda non sana *ex tunc* l'irregolarità pregressa, ma ha valore solo per le istruttorie di regolarità successive alla data di pagamento;

- L'invito a regolarizzare verrà trasmesso esclusivamente a mezzo pec.
- La documentazione richiesta e i pagamenti effettuati dovranno essere inviati esclusivamente all'indirizzo pec della Sede Inail competente alla verifica della regolarità e riportato sull'invito a regolarizzare. Deve essere inviata la quietanza dell'f24 oppure copia dell'f24 con la ricevuta di addebito.
- Il versamento delle somme non iscritte a ruolo deve essere effettuato utilizzando il modello F 24

## Aspetti Operativi

- L'invito a regolarizzare può essere inviato anche solo perché non risultano trasmesse, alle scadenze previste, le dichiarazioni delle retribuzioni e/o convenzionali, come nel caso di autoliquidazione non presentata nei termini, ma elaborata in art 28.

- Eventuali compensazioni di importi a credito presenti nella situazione contabile della ditta dovranno essere verificati con la Sede Inail competente e solo successivamente utilizzate con F 24.
- Eventuali compensazioni di importi a credito di competenza di altri enti andranno verificati con i rispettivi soggetti pubblici interessati e, in fase di istruttoria Durc, occorrerà tenere conto dei tempi necessari per la suddetta verifica.
- Il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere gestito con l'Agenda delle Entrate.